Sentenza n. 78 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32209**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **81064** reso dall'agente contabile Cristiana Rigo (C.F. RGICST70E66G888J), quale consegnatario dei beni mobili presso il **Comune di Portogruaro**, per il periodo 01/04/2022 - 30/06/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, C.F. LCTLNZ61M24F205O, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galleria A. De Gasperi n. 4, 35131 Padova (PD) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 tenutasi con l'assistenza del dr. Marco Greggio e data per letta la relazione del magistrato relatore, l'Avv. Bagolin Flavio, giusta delega dell'Avv. Lorenzo Locatelli, per l'agente

contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Spagnuolo.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

FATTO

1. Con relazione n. 454/2024, il Magistrato designato riferiva in ordine al conto giudiziale n. 81064, reso dall'agente contabile Cristiana Rigo, consegnatario di beni mobili presso il Comune di Portogruaro, per il periodo 01/04/2022 - 30/06/2022, depositato in data 30/05/2023.

Rappresentava, in particolare, che il conto, pur risultando formalmente conforme alla normativa vigente, risultava privo della documentazione necessaria per la verifica della regolarità della gestione. A seguito di richiesta istruttoria, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune ha depositato la documentazione integrativa.

In esito all'esame del conto, il Magistrato istruttore riscontrava una mancata corrispondenza tra la consistenza iniziale del conto reso dall'agente contabile subentrante e la consistenza finale del conto del cessante. Inoltre, non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno, richiesta dall'art. 139, comma 2, c.g.c. Poiché trattasi di conto di ultima gestione (art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c.), è stata disposta l'iscrizione a ruolo.

2. L'agente contabile ha prodotto una memoria difensiva, evidenziando che l'incongruenza prospettata nella relazione di deferimento deriverebbe da una diversa modalità di registrazione contabile e non da un'amministrazione irregolare dei beni, trattandosi di un mero errore di incolonnamento nella rappresentazione dei valori. Ha, altresì, depositato copia della relazione ex art. 139 c.g.c. e ha chiarito che la gestione si è svolta in conformità alle procedure

adottate dal Comune, senza generare ammanchi o profili di responsabilità, insistendo per l'approvazione del conto e per il discarico.

3. All'udienza pubblica del **12 febbraio 2025** le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto, rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

In particolare, come evidenziato dalla difesa, sebbene il conto dell'agente cessante indichi una consistenza finale pari a zero al 31/03/2022, mentre quello dell'agente subentrante contempla la cifra iniziale di 63.709,26 euro al 01/04/2022, il conto della gestione della consegnataria dei beni Avv. Cristiana Rigo, alla voce corrispondente alla consistenza di beni al 01/04/2022 (primo giorno di gestione), riporta a "carico" i «beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione» (n. 1497 quantità, pari a € 63.709,26).

Quanto alla voce corrispondente alla consistenza di beni al 30/06/2022 (ultimo giorno di gestione), la stessa riporta a "scarico" i beni «altrimenti esitati» e, cioè, quelli resi oggetto del cambio di consegnatario. Quest'ultimo è avvenuto regolarmente, come si evince dal verbale di passaggio di consegne. In particolare, di tale passaggio è stata data evidenza, dapprima, "azzerando" i beni in consegna al predecessore e, quindi, indicando a "carico" nel conto del successore tutti i «beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione». Parallelamente, la consistenza dei beni residui al momento dei rispettivi cambi di consegna (da Bonora a Rigo e da quest'ultima a Scapin) è stata correttamente rappresentata all'interno dei verbali di consegna del

31/03/2022 e del 01/07/2022, a cui sono stati allegati gli inventari attestanti la consistenza dei beni mobili dell'Area Tecnica alle date, rispettivamente, del 31/03/2022 e del 30/06/2022.

In sostanza, non esiste una reale incongruenza tra i due conti, né si evidenziano responsabilità o mancanze da parte dell'agente contabile.

Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., la difesa ha depositato copia della relazione redatta in data 28/04/2023 dall'Unità Interna di Controllo del Comune di Portogruaro e sottoscritta dai relativi componenti (Segretario Generale e Dirigente f.f. dell'Area Amministrativa, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Dirigente dell'Area Tecnica, Dirigente dell'Area Vigilanza). Tale documento rappresenta, con specifico riferimento alla gestione dell'avv. Rigo, l'attività di controllo esercitata per l'anno 2022, nonché le verifiche effettuate sulla tenuta/aggiornamento annuale dell'inventario e sulla compilazione dei conti giudiziali.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, il Collegio approva il conto giudiziale n. 81064 e dispone il discarico dell'agente contabile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza, ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c..

2. Ritiene, infine, il Collegio che, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non meriti accoglimento l'istanza formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi dell'oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui

diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32209** del registro di Segreteria, approva il conto giudiziale n. **81064** e per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile Cristiana Rigo.

Non luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Innocenza Zaffina — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 19/03/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo